

## 1.

**QUADRO GENERALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO****1.1 Una situazione in evoluzione**

Come ogni anno, questo rapporto ha la finalità di fornire un quadro di informazioni oggettivo, puntuale, aggiornato e, nei limiti nei limiti delle limitate risorse a disposizione, tempestivo. L'obiettivo di questa analisi è supportare i Consorzi di Area Vasta, l'ATO-R (ed in futuro la nascente Conferenza d'Ambito Regionale), per la definizione delle politiche e per monitorarne l'efficacia nel tempo.

I dati elaborati quest'anno sono relativi al 2021, che ha visto proseguire, sebbene in una fase lievemente meno intensa, il diffondersi la pandemia da SARS-CoV-2. Agli effetti della pandemia (ed particolare alle restrizioni proseguite anche nello scorso anno) si sono sommati fenomeni sociali e di consumo anche discordanti: la riapertura delle attività di ristorazione ha visto aumentarne la frequentazione da parte di molti utenti, ma al tempo stesso il timore di ulteriori contagi ne ha frenato la fruizione diretta incrementando il ricorso al *delivery* e all'asporto. A questo si è aggiunto il lavoro agile che, ancora adesso, consente di lavorare da casa modificando in tal senso anche le modalità di consumo e in conseguenza la produzione di rifiuti. Di questi fenomeni è necessario tener conto nella lettura dei dati.


Lo scorso anno ISPRA aveva rilevato, in particolare rispetto al 2018, un disallineamento fra produzione dei rifiuti – in calo – e indicatori socio-economici (prodotto interno lordo e la spesa per i consumi finali delle famiglie) – in crescita. Il nuovo rapporto, alla data di pubblicazione del presente documento, non è ancora pubblicato e pertanto non è possibile verificare se il positivo segnale di disallineamento sia stato l'inizio di una tendenza o solo episodico (soprattutto in considerazione della eccezionalità del 2020). Nel primo caso questo significherebbe che il modello di consumo delle famiglie sta, seppure lentamente, modificandosi verso una maggiore sostenibilità. A livello locale non abbiamo dati puntuali per verificare se anche

nel nostro territorio emerge il medesimo disallineamento: in ogni caso, si rileva nel 2021 una crescita della produzione totale di rifiuto urbano, che però risulta comunque inferiore al valore di produzione registrato nel 2019.

Gli ultimi vent'anni sono stati caratterizzati nel nostro territorio da una forte spinta alla raccolta differenziata con effetti ben visibili, benché i risultati non siano uniformi in tutti gli ambiti della Città metropolitana di Torino. Nel trend di crescita è intervenuta nel 2017 la modifica del calcolo della raccolta differenziata (RD) il cui effetto immediato è stato un complessivo e consistente aumento della percentuale di RD, determinata però solo da una differente modalità di contabilizzazione. Più di recente invece si è assistito ad una lenta crescita della raccolta differenziata nella Città di Torino, grazie all'estensione dei servizi domiciliari.

Pur con questi risultati l'ambito metropolitano è complessivamente ancora lontano dall'obiettivo fissato dalla normativa nazionale per il 2012, pari al 65%: nel 2021 si registra infatti solo il 61,3% di raccolta differenziata. Come meglio si vedrà nel capitolo 2, diversi Consorzi di Area Vasta hanno già trapiantato l'obiettivo nazionale. Dall'altro lato, gli ambiti nei quali l'obiettivo non è ancora stato raggiunto sono il Pinerolese (ACEA, RD al 60,5%), Città di Torino (RD al 53,3%) e Alto Canavese (CCA- gestione Teknoservice, RD al 52%).

Nella Città di Torino con l'implementazione delle isole di prossimità (in corso di attivazione) nel quartiere Barriera di Milano, solo il centro aulico mantiene ancora una raccolta stradale. Il sistema di isole di prossimità, già attivo in diversi quartieri della città, soffre di episodi di abbandono che determinano un problema di decoro oltre che la necessità di intensificare gli interventi manuali di rimozione; inoltre, a differenza dei sistemi domiciliari, le isole di prossimità non consentono un controllo puntuale della qualità del rifiuto conferito. Al momento non risulta chiaro se tale sistema verrà esteso anche ad altre aree cittadine in sostituzione del porta a porta.



Fonte: sito Amiat - Modelli di raccolta nella Città di Torino – aggiornamento settembre 2022

Il percorso di razionalizzazione della governance avviato negli anni scorsi e definitivamente tracciato con la *l.r.* 1/2018 (come integrata con la più recente delle modifiche - *l.r.* 4/2021), pur con tutti i limiti della legge – il doppio livello CAV/ATO e la frammentazione dei CAV – non è ancora completamente realizzato, mancando la formale costituzione dell'ATO Regionale e conseguentemente la Conferenza di Ambito. La costituzione della **cabina di regia**<sup>1</sup> partecipata da Città metropolitana di Torino, ATO-R, CAV e aperta ai gestori del servizio pubblico, ha consentito di consolidare l'azione di coordinamento per lo sviluppo del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio metropolitano, anche attraverso azioni comuni; (fra le altre vale citare le più recenti) sono infatti corso:

<sup>1</sup> Protocollo d'Intesa per la costituzione di una cabina di regia del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito metropolitano torinese, sottoscritto il 9.9.21- rep. Città metropolitana di Torino n. 67.

- la finalizzazione di una convenzione con il Consorzio COVAR14 per il contrasto agli abbandoni;
- realizzazione di una campagna di analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato (estesa a tutti gli ambiti eccettuata la Città di Torino), volta a caratterizzare come si è modificato il rifiuto totale e individuare quali frazioni di rifiuto riciclabile più di frequente viene scorrettamente conferito nel non recuperabile, con riferimento ai singoli territori.

Il recepimento della cd. direttiva SUP - *Single Use Plastics* (recepita in Italia con il d.lgs. 196/2021), non sembra aver ancora avuto un impatto decisivo ed apprezzabile sulla riduzione di alcune tipologie di beni ed imballaggi; nell'immediato si è invece assistito ad una trasformazione produttiva con l'utilizzo di materiali differenti (carta e plastica *bio-based*).

È notizia recente la scelta della Commissione Europea di utilizzare un regolamento (di immediata, diretta ed uniforme applicazione, al posto di una direttiva (che necessita di recepimento da parte degli Stati Membri) per ulteriori misure nell'ambito del pacchetto Economia Circolare. Durante la conferenza stampa di presentazione della bozza di regolamento, fra gli altri elementi contenuti nel testo è stata posta particolare enfasi su obiettivi di riutilizzo e ricarica, sottolineando che questi non sono in competizione con il riciclo, ma sono tutti strumenti per una sana transizione verso l'economia circolare.

Una solida strategia per la riduzione dei rifiuti, anche fatta da azioni minute<sup>2</sup> ma inquadrate in una cornice ampia, è ormai improcrastinabile per gli effetti di tipo ambientale (minore impatto ambientale e contributo alla transizione ecologica) e per quelli finanziari: in tale quadro si inserisce l'adesione della Città metropolitana di Torino alla campagna "A Buon Rendere", campagna nazionale per l'introduzione di un Sistema di Deposito Cauzionale per gli imballaggi monouso per bevande.

<sup>2</sup> Solo a titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo: promozione di sistemi di vuoto a rendere, drastica riduzione dell'usa e getta prioritariamente presso gli esercizi della ristorazione e soprattutto per il consumo in loco, promozione della bollettazione elettronica e domiciliazione bancaria della TARI, promozione di imballaggi riutilizzabili nei segmenti di servizio attualmente non coperti, ...

## 1.2 La Città metropolitana di Torino: morfologia e popolazione

Il territorio della Città metropolitana di Torino coincide con quello della provincia di Torino: ha una superficie di 6.830 km<sup>2</sup>, pari a più di un quarto dell'intera Regione Piemonte.

Dal punto di vista morfologico, il territorio metropolitano può essere suddiviso in tre fasce principali:

- la fascia di pianura, che occupa il 27% della superficie metropolitana;
- la fascia collinare, che occupa il 21% della superficie metropolitana;
- la fascia alpina, pari al 52% della superficie metropolitana.

L'ambito metropolitano considerato nel presente rapporto è composto dai 312 Comuni della Città metropolitana di Torino cui si unisce il Comune di Moncuoco in provincia di Asti la cui gestione è integrata nel Consorzio Chierese per i Servizi – CCS; pertanto, tutte le elaborazioni ne tengono conto.


La popolazione complessiva che viene considerata per l'analisi dei dati del presente rapporto è pari a 2.220.084 abitanti e il dato ISTAT è riferito a dicembre 2020.

Per quanto riguarda il governo del territorio, si è in presenza di una forte frammentazione amministrativa, con un considerevole numero di Comuni di piccola e piccolissima dimensione e un ridotto numero di Comuni di medie dimensioni, questi ultimi in buona parte integrati nella cintura metropolitana torinese. In particolare, la Città di Torino accoglie da sola quasi il 39% degli abitanti, mentre circa il 17% della popolazione risiede nei centri al di sotto dei 5.000 abitanti.

Comuni di ambito di CMTO per popolazione residente *				
n° Abitanti *	n° Comuni	% Comuni	Popolazione totale	% Popolazione
< 5.000	250	79,87%	381.552	17,19%
5.000 – 10.000	30	9,58%	213.491	9,62%
10.000 – 50.000	31	9,90%	710.517	32,00%
50.000 – 150.000	1	0,32%	56.319	2,54%
> 150.000	1	0,32%	858.205	38,66%
<b>Totale</b>	<b>313</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.220.084</b>	<b>100,00%</b>

\* Fonte: ISTAT 2020

Comuni di ambito CMTO per popolazione residente \*



Si ricordano alcune modifiche intervenute sul territorio della Città metropolitana di Torino:

- nel corso del 2017 è stato costituito Mappano come nuovo comune, rientrando nel Bacino 16;
- a partire dal 1° gennaio 2019, i Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco (facenti capo al Consorzio Canavesano Ambiente – CCA) si sono uniti per formare il Comune di Val di Chy;
- a partire dal 1° gennaio 2019, i Comuni di Meugliano, Vico Canavese e Trausella (facenti capo al CCA) si sono uniti nel Comune di Valchiusa.

Visti tali cambiamenti, a partire dal 1° gennaio 2019 i Comuni dell'area metropolitana di Torino sono diventati 312.

La varietà morfologica del territorio metropolitano (si sottolinea, in particolare, l'ampia estensione della fascia alpina), la struttura dell'insediamento residenziale, la distribuzione territoriale della popolazione e la presenza di aree ad elevata presenza turistica costituiscono tutti fattori che influenzano notevolmente la produzione dei rifiuti, rendendo necessaria l'attivazione di sistemi di raccolta adeguati alle diverse esigenze territoriali.

L'influenza di queste particolari caratteristiche territoriali deve essere tenuta in considerazione anche per una corretta lettura ed interpretazione dei dati del presente rapporto.

### 1.3 Organizzazione territoriale per la gestione dei rifiuti

La Legge Regionale 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle L.R. 44/2000 e 7/2012", come modificata dalla L.R. 4/2021, ha disposto, al Capo III, la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'art. 33 della stessa legge regionale e dall'art. 3 della L.R. 7/2012. Le modifiche prevedono un unico ambito regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta delimitati dalla medesima norma in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica.

La precedente normativa (L.R. 24/2002, abrogata), aveva articolato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali (cd. ATO), generalmente coincidenti con le Province. La L.R. 1/2018, come modificata dalla L.R. 4/2021, definisce invece all'art. 7 che, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il territorio della Regione debba essere organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

- a) ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione;
- b) sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis, riportata di seguito.

#### Cartografia dei sub-ambiti di area vasta della Regione Piemonte



Ciascun livello di organizzazione ha funzioni differenziate. Pertanto, all'ambito regionale sono attribuite le funzioni inerenti:

- 1) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa (nella cui definizione rientrano anche gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti) a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ;
- 2) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;
- 3) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del D.Lgs.36/2003.

Ai sub-ambiti di area vasta, sono invece attribuite le funzioni inerenti:

- 1) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
- 2) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- 3) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- 4) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- 5) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- 6) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

La stessa legge regionale, all'art. 9, ha previsto l'esercizio associato delle funzioni di sub-ambito di area vasta per i Comuni ivi localizzati, nella forma consortile mediante la riorganizzazione dei consorzi esistenti ai sensi dello stesso art. 9 e dell'art. 33 della L.R. 1/2018. Quest'ultimi, precedentemente denominati Consorzi di Bacino, sono quindi stati riorganizzati nei cd. Consorzi di Area Vasta (CAV), a cui sono attribuite le funzioni dei sub-ambiti di area vasta elencate in precedenza.

In aggiunta, i singoli CAV, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le Province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso un'apposita Conferenza d'Ambito, denominata Autorità Rifiuti Piemonte,

secondo quanto disposto dalla Convenzione istitutiva e dallo Statuto della stessa Autorità (approvati dalla Città metropolitana di Torino con DCM del 20/04/2022 ed in corso di approvazione dagli altri Enti partecipanti).

Secondo le disposizioni, l'organizzazione dei rispettivi servizi in ciascun sub-ambito deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di governo dalle attività di gestione operativa. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, cui sono invece affidate le attività di gestione operativa dei servizi secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) e nel rispetto del principio, previsto dall'art. 10, comma 3 della L.R. 24/2002, di separazione delle attività di gestione operativa degli impianti dalle attività di erogazione dei servizi agli utenti.

Le principali novità introdotte con tale riorganizzazione amministrativa :

- la costituzione di un unico ente regionale e la contestuale soppressione dei precedenti otto Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Si noti che, fino alla completa attuazione della L.R. 1/2018 con l'istituzione dell'Ambito Ottimale Regionale, gli ATO svolgono le proprie funzioni in base alle competenze ad essi assegnate;
- l'estensione del campo di attività dell'ambito territoriale regionale rispetto alle funzioni precedentemente attribuite agli ATO, all'organizzazione dell'avvio a trattamento dei rifiuti ingombranti e della FORSU;
- rispetto al precedente assetto, il nuovo sistema prevede una leggera diminuzione nell'autonomia dei Consorzi. L'art. 9 della L.R. 1/2018 prevede che i CAV approvino il piano d'ambito di area vasta, finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi di propria competenza. L'approvazione di tale piano è tuttavia subordinata alla verifica di coerenza da parte della Giunta regionale, in base a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 7/2012.

### 1.3.1 Conferenza d’Ambito territoriale regionale denominata Autorità Rifiuti Piemonte

Alla data di pubblicazione del presente rapporto la Conferenza d’Ambito non risulta ancora costituita, poiché non tutti gli Enti partecipanti hanno approvato la Convenzione e lo Statuto. Secondo quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 01/2018 e s.m.i., la Conferenza d’ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni: . le sono attribuite l’organizzazione e il controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità e di separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi.

La conferenza d’ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) approva il piano d’ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l’avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;
- b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;
- c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
- d) definisce la propria struttura organizzativa;
- e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa;

e bis) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell’impiantistica individuata ai sensi dell’articolo 7, comma 4;

e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l’espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società *in house*.

### 1.3.2 Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei rifiuti

Gli Ambiti Territoriali Ottimali, tuttora vigenti ed operativi sino alla completa attuazione della riforma prevista dalla L.R. 1/2018 e s.m.i., corrispondono ad oggi, con eccezioni marginali, ai territori di ciascuna provincia piemontese, come stabilito dall’art. 9 della L.R. 24/2002.

In ciascuno degli ambiti territoriali ottimali vengono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, comprese le discariche (c.d. servizi di ambito previsti dall’art. 10 comma 2 della L.R. 24/2002). L’Associazione d’Ambito svolge - come previsto dall’art. 12 della L.R. 24/02 – le funzioni di governo e coordinamento dei servizi di ambito per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di trattamento e smaltimento, costituendo l’ambito territoriale al cui interno si chiude il ciclo di gestione dei rifiuti.

L’Associazione d’Ambito è attualmente composta e fino alla costituzione della Conferenza d’Ambito Regionale, dai Consorzi di Bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale e dai Comuni con maggior popolazione per ciascun Bacino, adottando la convenzione istitutiva e lo statuto sulla base dello schema tipo definito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 64-9402/2003.

La Provincia di Torino ha a suo tempo promosso la costituzione dell’Associazione d’Ambito, poi formalmente istituita il 5 ottobre 2005 con la denominazione “Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei rifiuti” attraverso la sottoscrizione della Convenzione istitutiva da parte degli Enti partecipanti.

Le competenze dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti, previste dalla L.R. 24/2002 e specificate dallo Statuto, riguardano nello specifico:

- la realizzazione degli interventi impiantistici previsti dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti o l'individuazione dei soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione operativa. A tal fine l'Associazione d'Ambito predispone ed approva i relativi contratti di servizio. All'Associazione d'Ambito spettano i poteri di vigilanza nei confronti delle società di gestione, anche in qualità di Autorità di settore ai sensi della normativa vigente;
- la definizione delle tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti da applicarsi ai gestori del servizio.

Il peculiare assetto organizzativo previsto dalla L.R. 24/2002 è stato coordinato con quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006, il cui articolo 200 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dal Piano Regionale nel rispetto del criterio di superamento della frammentazione delle gestioni e dei principi di autosufficienza dell'ambito e di prossimità (art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006), principi nuovamente riconosciuti dalla L.R. 1/2018.

Come evidenziato in precedenza, gli ATO ex L.R. 24/2002 saranno soppressi una volta attuata in tutti i suoi punti la riforma della *governance* per la gestione dei rifiuti a livello regionale, ed in particolare una volta costituita l'Autorità Rifiuti Piemonte.

### 1.3.3 Consorzi di Area Vasta ex L.R. 1/2018

In base a quanto stabilito dalla legge regionale 1/2018, i Consorzi di Bacino esistenti (ex L.R. 24/2002) devono essere riorganizzati nei cd. Consorzi di Area Vasta (CAV), a cui sono attribuite le specifiche funzioni dei sub-ambiti di area vasta elencate all'art. 7 della stessa legge regionale.

L'art. 9 della L.R. 1/2018 detta le disposizioni in materia di organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta. In base ad esso, i CAV:


- a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
- b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito nella procedura di validazione del piano economico finanziario;
- c) determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge stessa e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- d) definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
- e) procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di propria competenza, conseguente all'individuazione della propria modalità di produzione;
- f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di propria competenza;
- g) definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

In particolare, i Consorzi svolgono nel proprio territorio di riferimento le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di competenza: realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, raccolta differenziata e raccolta del rifiuto indifferenziato, trasporto, conferimento agli impianti, spazzamento stradale.

Ad ottobre 2022, tutti i precedenti Consorzi obbligatori di Bacino presenti sul territorio metropolitano hanno deliberato e formalizzato la propria riorganizzazione in Consorzio di Area Vasta, mantenendo inalterati i rispettivi territori di attività. Come in passato, quindi, i CAV corrispondono territorialmente ad aree omogenee accomunate da specifiche caratteristiche territoriali e socio-economiche.

Il territorio della Città metropolitana di Torino rimane pertanto suddiviso in 8 Consorzi di Area Vasta, riportati nella tabella seguente. Per la visualizzazione geografica dei singoli territori di competenza di ciascun CAV si rimanda inoltre alla mappa riportata di seguito.

### Cartografia dei Consorzi di Area Vasta del territorio metropolitano



Consorzi Area Vasta del territorio della Città Metropolitana di Torino						
Sub-ambito di area vasta	Area Geografica	Sigla	Denominazione Consorzio	N° Comuni	Abitanti (Dic. 2020)	% Abitanti
12	Pinerolese	ACEA	Consorzio ACEA Pinerolese	47	146.193	6,59%
13	Chierese	CCS	Consorzio Chierese Servizi	19	122.372	5,51%
14	Torino sud ovest	COVAR14	Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14	19	254.913	11,48%
15	Dora sangone	CADOS	Consorzio Ambiente Dora Sangone	54	336.234	15,15%
16	Chivassese	CB16	Consorzio CB16	31	224.243	10,10%
17	Ciriacese	CISA	Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	38	96.616	4,35%
18	Città di Torino	TORINO	Città di Torino	1	858.205	38,66%
19	Canavese	CCA	Consorzio Canavesano Ambiente	108	181.308	8,17%
<b>Città metropolitana di Torino</b>				<b>313</b>	<b>2.220.084</b>	<b>100,00%</b>

### 1.3.4 Le società di gestione

Nel territorio della Città metropolitana di Torino le attività di gestione operativa dei servizi per ciascun sub-ambito di area vasta e degli impianti sono svolte dalle società titolari degli affidamenti da parte dei Consorzi di Area Vasta e dell'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti, con le modalità previste dalla vigente normativa.


Per quanto riguarda i servizi di raccolta e nettezza urbana, sul territorio della Città metropolitana 6 CAV hanno una gestione omogenea effettuata da un solo gestore, mentre il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA) e il Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS) hanno un doppio gestore. In particolare, i soggetti che si occupano dei servizi di raccolta sono di due tipi: gestori pubblici oppure aziende private. Sul territorio metropolitano sono presenti 7 società in house a cui sono affidati i servizi di raccolta, mentre in tre territori (Chierese, Torino Sud Ovest, Alto Canavese) il servizio di raccolta è appaltato ad aziende private.



La tabella seguente sintetizza il quadro delle società operanti sul territorio metropolitano nel 2021, mentre la mappa successiva mostra territorialmente dove operano i diversi soggetti.

Società operanti nel territorio della CMTO		
CAV	Servizi di raccolta	Servizi di recupero energetico del rifiuto non recuperabile
ACEA	Acea Pinerolese Industriale S.p.A.	TRM – Gruppo Iren
CADOS	Acsol S.p.A. - Cidiu S.p.A.	
CB16	SETA S.p.A.	
CCA	Scs S.p.A. e Appalti ad aziende private (TeknoService S.r.l.)	
CCS	Appalti ad aziende private	
CISA	SIA S.r.l.	
COVAR 14	Appalti ad aziende private	
TORINO	AMIAT S.p.A. - Gruppo Iren	

**Cartografia dei gestori del servizio pubblico di nettezza urbana del territorio metropolitano**



## 1.4 Il panorama legislativo comunitario e nazionale

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un cambiamento del quadro normativo a tutti i livelli (comunitario, nazionale e regionale) in materia di organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

### 1.4.1 Normativa comunitaria

Dopo un lungo iter sono entrate in vigore, a far data dal 4 luglio 2018, le quattro direttive del "Pacchetto economia circolare" finalizzate a un complessivo efficientamento nell'uso e gestione delle risorse a livello europeo e orientate ad un passaggio graduale dal modello "lineare" di estrazione-trasformazione-consumo-smaltimento al modello "circolare", in cui i cicli di produzione e consumo vengono alimentati sempre più dagli scarti dei cicli precedenti. Il pacchetto è così costituito:

- Direttiva 2018/849/UE che modifica le seguenti direttive: 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
- Direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva 2018/852/UE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- Direttiva 2019/204/UE sulle Single Use Plastics

#### Direttiva SUP

Ad aggiungersi al quadro normativo comunitario in merito alla produzione e gestione integrata dei rifiuti, il 5 giugno 2019 è stata approvata la Direttiva Europea sulla plastica monouso (c.d. Direttiva SUP - 2019/204/UE), con l'obiettivo di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica

monouso sull'ambiente, in particolare quello marino, e sulla salute umana. La Direttiva è volta anche alla promozione della transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili. L'interesse dell'Unione Europea per questo tema è dovuto al fatto che i rifiuti plastici presenti in mare sfiorano percentuali vicine all'85% sul complessivo di tutti i rifiuti presenti in tale ambiente, in cui si accumulano danneggiando l'intero ecosistema.

Nel merito, tale Direttiva divide i prodotti in plastica in tre categorie:

1. prodotti per i quali esistono valide alternative in commercio e che sono stati banditi da luglio 2021, come bastoncini cotonati, posate, piatti, cannuce, contenitori e bicchieri in polistirene;
2. prodotti per i quali non esistono alternative in commercio e di cui attualmente non vi è la proibizione, come tazze e contenitori alimentari. Per questi è tuttavia prevista una specifica etichettatura che indichi la presenza di plastica nel prodotto, oltre a specifiche misure per la riduzione del consumo;
3. prodotti per i quali la Direttiva impone particolari requisiti tecnici, come di etichettatura e di raccolta differenziata, senza però bandirli dal mercato.

Gli Stati membri si impegnano a vietare quindi l'immissione sul mercato dei beni in plastica monouso e ad adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura dell'utilizzo da parte del consumatore di questi prodotti. In generale, tali misure sono in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti ed economia circolare, con il fine di portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo, mettendo al primo posto la prevenzione della produzione di rifiuti. Il termine per il recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri è stato fissato per il 3 luglio 2021.

Il 27 febbraio 2022 è entrata in vigore la decisione di esecuzione 2022/162 della Commissione, che indica le modalità di applicazione della direttiva 2019/904 per la riduzione delle Single Use Plastics. Questo provvedimento fornisce tutte le istruzioni per il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti in plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per raggiungere tale riduzione.

In particolare, gli Stati membri possono calcolare la riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso secondo due modalità:

1. il peso totale annuo della plastica, proveniente da prodotti plastici monouso immessi sul mercato del singolo Stato;
2. il numero annuo di prodotti plastici monouso, immessi sul mercato dello Stato.

Inoltre, il provvedimento ha stabilito le modalità di calcolo da applicare alle quantità di prodotti monouso in plastica nei casi di importazione-esportazione, in modo da evitare di computare più volte lo stesso prodotto (ad esempio, all'atto della produzione in un Paese ed anche all'atto dell'immissione sul mercato in un altro).

La Commissione UE fornisce indicazioni sui contenuti e le modalità per la rendicontazione, utile per verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun Paese europeo, che deve comunicare tramite una relazione di controllo qualità tutti i dati sui prodotti in plastica monouso immessi nel mercato e sulle misure di riduzione adottate. Il monitoraggio da parte della Commissione è fondamentale per valutare ulteriori misure restrittive di prodotti monouso nei prossimi anni e per stimolare contemporaneamente una modalità di consumo improntata al riutilizzo.

In merito al recepimento della Direttiva da parte degli Stati Membri è stata segnalata da diverse voci una scarsa omogeneizzazione circa le azioni intraprese per ridurre la plastica monouso fra gli Stati membri, che non hanno implementato i requisiti obbligatori, o comunque lo hanno fatto in modo non coerente con le linee guida fornite.

Questa bassa armonizzazione costituisce un ostacolo alla piena implementazione di quanto previsto dalla Direttiva, minando gli sforzi di contrasto dell'inquinamento marino. Non solo, tra le principali conseguenze vi è anche il rischio che il principio di libera circolazione delle merci tra Stati – uno dei principi cardine e fondatore dell'Unione Europea – venga intaccato.

Nel seguente paragrafo è approfondito il caso del recepimento della direttiva SUP nel contesto nazionale italiano.

## 1.4.2 Normativa nazionale

Il pacchetto Economia Circolare è stato recepito in Italia a settembre 2020 con i seguenti decreti:

- D.Lgs 116/2020 che recepisce le due direttive europee relative ai rifiuti (2018/851/UE) e rifiuti di imballaggio (2018/852/UE) modificando il D. Lgs. 152/2006.
- D.Lgs 119/2020 relativo ai veicoli fuori uso (Direttiva 2018/849/UE) che modifica il D.Lgs. 209/2003;
- D.Lgs 118/2020 su pile accumulatori e relativi rifiuti e RAEE (Direttiva 2018/849/UE) che interviene sul D.Lgs. 188/2008 e sul D. lgs 49/2014;
- D.Lgs. 121/2020 relativo alle discariche di rifiuti (Direttiva 2018/850/UE) che modifica il D. Lgs. 36/2003.

Le principali novità apportate al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) sono:

- Modifica dell’art. 178-bis: al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti in aggiunta ai sistemi di responsabilità pre-vigenti (es. imballaggi); attraverso appositi decreti vengono istituiti regimi di responsabilità estesa cui sono assoggettati i produttori di prodotti immessi al consumo;
- Introduzione dell’art. 178-ter con l’indicazione dei requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, che fra l’altro prevede:
  - obblighi di adozione di sistemi di comunicazione e informazione sui prodotti immessi sul mercato e sulla successiva gestione dei rifiuti risultanti da tali prodotti;
  - obbligo di assicurare la copertura di almeno 80% dei costi necessari, non solo della fase di raccolta, ma comprensiva anche delle fasi successive (trasporto, cernita e ogni trattamento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione Europea per i singoli rifiuti) e delle attività di

comunicazione e informazione, oltre che di gestione dei dati necessari a garantire la tracciabilità di filiera;

- istituzione del Registro Nazionale dei Produttori (l’operatività è demandata ad un apposito decreto ministeriale), cui vengono assegnati funzioni di vigilanza rispetto a tutti gli obblighi in capo ai produttori.
- Modifica dell’art. 180 con una più ampia definizione dei contenuti del Piano di Prevenzione dei Rifiuti e l’indicazione che questo debba contenere specifici obiettivi quali-quantitativi e indicatori per la valutazione delle misure stabilite nel programma stesso;
- Modifica dell’art. 183 con la nuova definizione di rifiuti urbani: sono rifiuti urbani “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”(art. 183, c.1, lett b- ter); in sostanza vengono inclusi nella definizione di rifiuto urbano anche i rifiuti prodotti da attività produttive che prima erano oggetto di assimilazione da parte dei Comuni, superando in tal modo la facoltà esercitata dagli stessi e garantendo così uniformità di applicazione sull’intero territorio nazionale;
- Modifica all’art. 198 con la nuova disposizione che dà la possibilità alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, pur dimostrando aver affidato correttamente i propri rifiuti ad un altro soggetto predisposto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Modifica dell’art. 220 al fine di meglio definire le modalità di calcolo degli obiettivi di riciclo e recupero;
- Modifica dell’art. 221 al fine di meglio precisare che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che a questo fine sono obbligati a coprire per almeno

l'80% i costi dei servizi (non solo di raccolta, ma anche di trasporto, cernita, avvio a riciclo e trattamento, oltre che i costi di comunicazione e di gestione dei dati ai fini della tracciabilità dei flussi) erogati dalle pubbliche amministrazioni;

- Introduzione dell'art. 221-bis relativo alle modalità di riconoscimento dei consorzi autonomi;
- Introduzione obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani complessivamente intesi e pari ad almeno il 55% al 2025, il 60% al 2030 e il 65% al 2035 (art. 181). Per quanto riguarda gli imballaggi, dovrà essere riciclato entro il 2025 il 65% in peso di tutti i rifiuti da imballaggio e entro il 2030 il 70%; relativamente ai singoli materiali devono essere raggiunti gli obiettivi minimi di riciclaggio riportati nella tabella che segue (art. 220 e Allegato E – Parte IV D.Lgs. 152/06);

Obiettivi minimi di riciclaggio D.lgs. 152/2006	Per l'anno 2025	Per l'anno 2030
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Metalli Ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta/cartone	75%	85%
<b>Totale</b>	<b>65%</b>	<b>70%</b>

- Modifica dell'art. 222 precisando meglio che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata, comprensiva anche delle attività necessarie all'avvio a riciclo debbano essere realizzate secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei

Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI). E' inoltre necessaria la trasmissione alla Regione e al Ministero, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un report delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, e per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi;

- Modifica dell'art. 224 rivedendo complessivamente l'accordo fra produttori e pubbliche amministrazioni, in maniera da estenderlo agli eventuali consorzi autonomi afferenti le diverse filiere e ai selezionatori, definendo in tal modo accordi di comparto; nello stesso articolo viene introdotto il comma 5-bis, nel quale vengono indicate le modalità per la scelta dei soggetti deputati alla realizzazione delle analisi merceologiche, sulla base delle quali vengono riconosciuti i corrispettivi economici ai Comuni;
- Modifica dell'art. 237, introducendo maggiori vincoli per i sistemi di gestione (singoli o collettivi) dei rifiuti "particolari" (RAEE, pile, accumulatori, pneumatici, ...) al fine di prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, e più in generale la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.
- Modifica all'art. 238, che dispone che le utenze non domestiche che non si appoggiano al sistema pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti, previa dimostrazione di aver comunque correttamente utilizzato un sistema privato di raccolta e smaltimento rifiuti, siano escluse dalla corresponsione della componente tariffaria TIA2.

Infine, va menzionata la modifica all'art. 5 del D.lgs 36/2003 (introdotta col D.Lgs. 121/2020) che prevede un limite allo smaltimento in discarica pari al 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti entro il 2035.

### **Il recepimento della Direttiva SUP**

Come anticipato, la data del 3 luglio 2021 rappresentava il limite sancito entro il quale gli Stati Membri dell'UE avrebbero dovuto recepire nel proprio diritto nazionale la Direttiva 2019/204/UE. Dopo aver fatto slittare il recepimento di sei mesi, l'Italia ha recepito la Direttiva con la pubblicazione del Decreto legislativo n. 196 del 14 gennaio 2022.

Dal Decreto si evince come nel caso italiano vi siano molte differenze rispetto a quanto definito dalla Direttiva europea. In particolare, tali differenze tendono ad invalidare il divieto di immissione sul mercato: il D.Lgs. 196/2022, infatti, esclude i prodotti con una quantità di plastica inferiore al 10% del peso complessivo dell'articolo, specificando che queste eccezioni sono valide solo nel caso in cui non vi siano alternative riutilizzabili disponibili. Inoltre, mentre le linee guida europee esplicitano il divieto di immettere sul mercato i prodotti monouso, il Decreto italiano non vieta la commercializzazione di articoli monouso in plastica biodegradabile e compostabile se realizzati con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, soglia che aumenterà al 60% a partire dal 1° gennaio 2024.

Queste incoerenze e mancanze nel recepimento della Direttiva europea sulle plastiche monouso sono state criticate, in quanto lasciano troppo spazio a pratiche non sostenibili: ad esempio, il D.Lgs. 196/2022 promuove espressamente l'utilizzo di prodotti monouso in plastiche biodegradabili e compostabili, nonostante la natura usa e getta di tali prodotti sia in netto contrasto con le disposizioni della Direttiva. Una semplice sostituzione di materiali non comporta infatti la riduzione dell'utilizzo di prodotti monouso: queste misure si trovano quindi in contrasto con le indicazioni europee e non rispettano la gerarchia dei rifiuti che vede la prevenzione della produzione di rifiuti al primo posto tra le azioni da perseguire. Tutto ciò porta ad un problema aggiuntivo per l'Italia, ovvero quello rappresentato dal rischio di incorrere in una denuncia di infrazione per non aver correttamente recepito le disposizioni della Direttiva europea sulle plastiche monouso.

### **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il documento presentato dal Governo Italiano alla Commissione Europea contenente tutte le riforme, i piani di investimento e altre azioni operative che il Governo stesso intende implementare una volta ottenuti i fondi stanziati nel Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RFF).

Bisogna infatti specificare che il RFF è uno dei due strumenti finanziari previsti dal Next Generation EU, assieme al Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

Il Next Generation EU (NGEU) è il più ambizioso piano di aiuti finanziari mai pensato dalle istituzioni europee. Il finanziamento ammonta in totale a 750 miliardi di euro e l'Italia è il Paese beneficiario che riceverà più sostentamento economico in assoluto tra i Paesi membri.

Il Next Generation EU non è solo ricezione di sovvenzioni economiche: quest'ultime sono infatti legate a doppio filo alla formulazione ed alle implementazioni di riforme del sistema amministrativo del Paese volte all'ammodernamento burocratico capace di avvicinare l'Italia agli obiettivi del NGEU.

In particolare, il piano si articola in 6 missioni:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute.

Queste missioni sono a loro volta articolate in componenti, cioè aree di intervento specifiche sulle quali dovranno concentrarsi riforme e investimenti.

Nello specifico, la componente 1 della missione 2 è dedicata alla selezione di progetti concernenti la raccolta differenziata, gli impianti di riciclo e le iniziative cosiddette *flagship* per le filiere di carta e cartone, plastiche, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e tessili. Con il termine *flagship initiatives* l'Unione Europea fa riferimento a progetti ed

iniziative nell’ambito della ricerca caratterizzati da una prospettiva di implementazione su larga scala e a lungo termine, con l’obiettivo di aprire la strada alle innovazioni con una visione ambiziosa.

Tale componente intende finanziare i progetti vincitori attraverso due linee di finanziamento:

- **Investimento 1.1** - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti
  - linea A: miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
  - linea B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
  - linea C: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;
  - soggetti destinatari degli investimenti: enti pubblici di governo dell’ambito territoriale ottimale o dei bacini intercomunali (nel caso piemontese denominati sub-ambiti di area vasta), o, nel caso in cui questi non siano operativi, Comuni (singolarmente o in forma associativa).
- **Investimento 1.2** - Progetti "faro" di economia circolare
  - linea A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei R.A.E.E., comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
  - linea B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone;
  - linea C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, “Plastic Hubs”), compresi i rifiuti di plastica in mare (cd. *marine litter*);
  - linea D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post-consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica (cd. “Textile Hubs”);
  - soggetti destinatari degli investimenti: imprese che esercitano in via prevalente attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività ausiliarie alle precedenti.

Si riporta di seguito una tabella contenente i progetti presentati per le linee di investimento 1.1 e 1.2 da parte dei Consorzi di Area Vasta e dei gestori del servizio di nettezza urbana operativi sul territorio della Città metropolitana di Torino. Per ciascuno è anche riportato il codice identificativo e soprattutto il punteggio assegnato dal Ministero della Transizione Ecologica nelle graduatorie provvisorie di ciascuna linea di investimento, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale con i seguenti Decreti Dipartimentali:

- DD n. 183 del 30/09/22 (Linea di investimento 1.1 B)
- DD n. 193 del 21/10/22 (Linea di investimento 1.1 C)
- DD n. 195 del 27/10/22 (Linea di investimento 1.2 A)
- DD n. 185 del 13/10/22 (Linea di investimento 1.2 B)
- DD n. 182 del 30/09/22 (Linea di investimento 1.2 C)
- DD n. 186 del 13/10/22 (Linea di investimento 1.2 D)

La pubblicazione della graduatoria della linea di investimento 1.1 A è stata invece posticipata al 20/12/2022.

Progetti candidati per i fondi PNRR da parte di Consorzi di Area Vasta e di gestori del servizio pubblico di nettezza urbana del territorio della CMTO					
Linea di investimento	Proponente	Descrizione progetto	Codice progetto	Punteggio graduatoria	
1.1	A	Pubblicazione della graduatoria provvisoria rimandata al 20/12/2022			
	B	CAV ACEA	Polo ecologico di Pinerolo: ampliamento impianto di gestione anaerobica e compostaggio FORSU	00001015	67,07
		CAV CISA	Nuovo impianto di recupero di rifiuti ingombranti a Grosso	00001051	64,47
		CAV CADOS	Adeguamento dell'esistente impianto di compostaggio con inserimento di sezione di digestione anaerobica e produzione di energia	00000662	66,67
			Realizzazione di un impianto di compostaggio Consortile per la gestione della frazione verde Proveniente dalla raccolta differenziata presso Bruzolo	00000898	54,33
			Realizzazione di un impianto tecnologico di valorizzazione della carta raccolta presso Sant'Ambrogio di Torino	00000651	52,13
	CAV CB 16	Realizzazione di aree di deposito temporaneo e trasferimento per rifiuti solidi urbani in attesa di smistamento finale	00001003	44,60	
C	CAV CADOS	Realizzazione impianto di trattamento finalizzato al recupero degli inerti provenienti dai rifiuti dello spazzamento stradale e dai rifiuti della pulizia delle fognature, con tecnologia a umido "soil washing"	00000527	61,87	
1.2	A	Amiat S.p.A.	Ampliamento impianto recupero plastiche da RAEE	00000139	69,99
	B		Realizzazione impianto di selezione e recupero carta	00000086	72,97
	C		Realizzazione impianto di produzione di SRA (Secondary Reducing Agent) da rifiuti plastici non pericolosi presso Borgaro Torinese	00000114	68,34

## 1.5 I rifiuti da imballaggi: gli accordi tra ANCI e i Sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore

Le raccolte differenziate degli imballaggi, che costituiscono una parte fondamentale delle raccolte differenziate totali, sono regolate a livello nazionale da un Accordo Quadro sottoscritto tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ai sensi dell'art. 224 c.5 del D.Lgs. 152/2006. L'Accordo Quadro ANCI-CONAI costituisce dunque lo strumento attraverso cui il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi. Sottoscrivendo volontariamente la relativa convenzione, i singoli Comuni si impegnano a conferire i rifiuti di imballaggio allo specifico Consorzio di filiera, secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico relativo.

Il nuovo Accordo Quadro è stato sottoscritto a gennaio 2020. Dei sette allegati Tecnici (AT), alla data di novembre 2022, la quasi totalità è stata sottoscritta: in particolare, l'AT relativo al legno è ancora in corso di negoziazione mentre sono stati approvati e pubblicati gli Allegati Tecnici relativi a imballaggi in acciaio, imballaggi in alluminio, imballaggi in carta, imballaggi in plastica, imballaggi in bioplastica compostabile e imballaggi in vetro. Nel seguito vengono descritte le principali novità e le criticità dei diversi documenti.

I nuovi commi 5 e 5-bis dell'articolo 224 del D.Lgs. 152/2006, introdotti dal D.Lgs. 116/2020, prevedono la definizione dell'Accordo di Programma quadro e di specifici Accordi di comparto con i diversi Consorzi. Gli AT attualmente sottoscritti e vigenti saranno validi sino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi di Comparto previsti dal comma 5 dell'art. 224 del D.Lgs. 152/2006.

### 1.5.1 L'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024

Una delle principali novità introdotte nel nuovo Accordo Quadro riguarda la creazione di una struttura tecnica interna ad Anci (cap. 4, lett. B, punto 12) che nelle intenzioni dovrebbe assicurare “l’assistenza ai territori per sostenerli nelle delicate e fondamentali attività per la redazione dei progetti di servizio e di elaborazione dei capitolati di appalto per la sola parte relativa alla gestione degli imballaggi”. La struttura ha l’obiettivo di incentivare l’adozione di soluzioni tecnico-operative e amministrative ottimali, allo scopo di massimizzare la raccolta e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi, e più in generale il raggiungimento delle migliori performance in termini di opportunità economiche derivanti dalla corretta applicazione dell’accordo quadro. La Struttura Tecnica dovrebbe avere inoltre il ruolo di fornire assistenza per la partecipazione ai vari bandi previsti dall’Accordo, realizzando anche una raccolta di migliori pratiche già esistenti sui territori affinché ogni Comune possa prendere esempio. Si sottolinea che la costituzione della struttura tecnica prevista nei primi sei mesi dall’avvio del nuovo accordo non è ancora stata costituita.

Altra importante novità riguarda il sistema per l’accertamento della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti ai sistemi consortili (cap. 5.3): nel nuovo modello, al fine di assicurare la terzietà del sistema, si prevede l’individuazione di un soggetto terzo che dovrebbe provvedere a sua volta alla individuazione delle società qualificate ad eseguire le analisi merceologiche per i rispettivi materiali che però saranno (come già oggi) contrattualizzate dai rispettivi Consorzi di filiera. Il meccanismo risulta però complesso nella sua attuazione e ad oggi infatti non risulta ancora avviato.

All’inizio di ottobre 2022, è stata inoltre resa pubblica la banca dati Anci-Conai, strumento utilenon solo a monitorare progressivamente le performance del singolo Comune, ma anche di consultazione e comparazione di quelle di ambiti territoriali simili, al fine di consentire la definizione di strategie ed azioni di miglioramento (cap. 6.1).

Il nuovo Accordo introduce a regolamentare l’istituto della delega l’obbligo di rendicontazione periodica al Comune delle quantità conferite al sistema consortile e i corrispettivi ricevuti in forza della delega stessa e viene

formalmente limitata la possibilità di sub-delega solo in caso di giustificati motivi, demandando però ai singoli allegati tecnici di filiera la definizione dei casi in cui questa sia applicabile. Vale sottolineare che al momento gli allegati tecnici già sottoscritti prevedono tutti la possibilità di sub-delega e non è ancora stata definita la modalità di rendicontazione al Comune dei dati quantitativi ed economici.

Come già nei precedenti accordi, la definizione dei maggiori oneri non viene supportata da una valutazione metodologica specifica ma si lascia ai singoli allegati tecnici individuare il punto di equilibrio fra le attese dei Comuni e le concessioni dei consorzi di filiera. Viene infatti precisato che i corrispettivi previsti non anticipano il recepimento della direttiva europea che invece prescrive la corresponsione di una percentuale dei costi sostenuti dai Comuni.

In molti passaggi, pur essendo il documento improntato a supportare una evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio più efficace ed efficiente oltre che un richiamo alla riduzione della produzione, manca di strumenti operativi e di obiettivi puntuali.

Relativamente al recepimento delle direttive europee 851/2018 e 852/2018 l’Accordo prevede l’obbligo di modifiche esclusivamente alle disposizioni strettamente in contrasto, senza la possibilità di un ridisegno generale.

Le maggiori novità e miglioramenti introdotti dal nuovo accordo, come in precedenza indicato, non hanno ancora trovato piena attuazione, forse anche a causa del generale rallentamento determinato dalla pandemia tuttora in corso.

Infine, si segnala l’introduzione della possibilità di ricorso ad un arbitrato per risolvere le eventuali dispute derivate o occasionate dall’attuazione dell’accordo e che non dovessero trovare una composizione amichevole nonostante gli sforzi profusi dai due organi, che vengono confermati, di *governance* dell’accordo (Comitato di Coordinamento e Comitato di Verifica).

Il testo completo del nuovo Accordo Quadro 2020-2024 è scaricabile al seguente link: <http://bit.ly/3GszNWG>

#### **Allegato Tecnico imballaggi in alluminio – ANCI-CIAL**

La principale novità apportata dall’Allegato Tecnico riguarda le fasce di qualità del rifiuto conferito. Le fasce qualitative sono quattro (A+, A, B e C) e



sono stabilite sulla base della percentuale di frazione estranea riscontrata nella porzione di rifiuto, ma sono state indicizzate a loro volta anche sulla base del tipo di raccolta multi-materiale impiegata, che può essere leggera se congiunta plastica-metalli, oppure pesante se congiunta vetro-metalli. Per la raccolta multi-materiale leggera, le fasce qualitative sono stabilite da un massimo di qualità (fascia A+), con frazione estranea inferiore al 3%, fino ad un minimo (fascia C), con frazione estranea compresa tra il 10% e il 15%. Analogamente, anche per la raccolta multi-materiale pesante la fascia di massima qualità (fascia A+) è relativa ad un quantitativo di frazione estranea minore del 3%, ma le soglie di minima qualità (fascia C) sono maggiori rispetto al precedente caso: rientrano in questa fascia raccolte caratterizzate dall presenza di frazione estranea compresa tra il 13% e il 18%. In ogni caso, l'assegnazione della specifica fascia di qualità per una certa frazione di materiale avviene una volta resa alla piattaforma di conferimento. Inoltre, se il quantitativo della frazione estranea risulta maggiore del limite massimo stabilito, CIAL procede al ritiro della porzione, con addebito del costo di smaltimento della frazione eccedente.

Una seconda novità sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in alluminio consiste nel riconoscere ai Convenzionati dell'accordo un corrispettivo composto di due componenti, fissa e variabili, tra loro sommate. La componente fissa è determinata assumendo come riferimento la corrispondenza del costo effettivo della raccolta e dalla fascia qualitativa considerata del rifiuto conferito ed è diversificata per fascia.

La componente variabile è invece relativa al valore di borsa dell'alluminio secondario, stabilito dalla quotazione LME (London Metal Exchange). In particolare, questa componente viene determinata dal valore medio LME per ogni bimestre e riconosciuta per i materiali che a livello qualitativo rientrano nelle fasce A+ ed A.

Per gli specifici corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera, differenziati per fascia e relativi agli anni 2021 e 2022, si rimanda alla tabella al fondo del presente paragrafo.

Decorrenza: gennaio 2021.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3huJPMB>

### ***Allegato Tecnico imballaggi in acciaio e banda stagnata – ANCI-RICREA***

La principale modifica introdotta con il nuovo allegato tecnico è il riconoscimento del corrispettivo alla sola quota di imballaggi (e non anche alla frazione merceologica simile, come in precedenza); tale modifica però viene associata ad un aumento dei corrispettivi per le fasce di qualità buone e di eccellenza. La generale spinta sulla qualità definita nell'Accordo Quadro determina nell'AT RICREA una riduzione dei corrispettivi (graduale per la fascia di qualità seconda) rispetto a quelli pre-vigenti e questo si auspica porti ad un miglioramento industriale dei processi di selezione (la quasi totalità dei conferimenti di rifiuti di imballaggio al sistema consortile derivano da raccolte multimateriale, a base plastica o vetro).

Per gli specifici corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera, differenziati per fascia e relativi agli anni 2021 e 2022, si rimanda alla tabella al fondo del presente paragrafo.

Decorrenza: giugno 2020.

Il testo completo del nuovo AT e i relativi allegati è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3UuKdcF>

### ***Allegato Tecnico imballaggi in carta e cartone – ANCI-COMIECO***

La fondamentale novità introdotta nel nuovo AT è relativa al trattamento economico della frazione simile, che rappresenta la parte predominante della raccolta essendo in tutti i Comuni attiva una raccolta congiunta di carta e imballaggi cellullosici. Per la convenzione relativa a questa tipologia di raccolta si prevede un corrispettivo sempre riconosciuto alla quota di imballaggi (forfettariamente definita nel 40%, valore che cresce progressivamente fino a raggiungere il 44% dal 2023 e fino a scadenza dell'AT), mentre per la quota di FMS (frazioni merceologiche simili) rimanente il convenzionato è tenuto a contribuire ai costi per la gestione della FMS stessa nella misura di 20 €/t. Allo stesso tempo è previsto un aggancio al valore di mercato (identificato dal valore medio rilevato dalla CCIAA di Milano per la tipologia 1.02 alla riga 130 del bollettino, escludendo eventuali quotazioni negative) al crescere del quale, pur con una franchigia di 15€, viene riconosciuto un valore economico anche alla FMS; in sostanza, tenuto conto

del costo di gestione, viene riconosciuto un contributo positivo dal valore di 36 €/t della FMS.

Al contempo crescono decisamente i corrispettivi della quota imballaggi che passano dal valore di 98,91 €/t di inizio 2020 a 115 €/t, per aumentare progressivamente fino a raggiungere i 128 €/t nel 2024; l'aumento del corrispettivo però potrebbe non riuscire a compensare, quantomeno in fase di prima applicazione, la perdita del contributo alla congiunta nel caso di condizioni di mercato stagnante.

Altra novità, che potrebbe avere impatti misurabili nei contributi complessivi, riguarda le raccolte presso grandi utenze commerciali, pur gestite all'interno del servizio pubblico: per tali utenze viene identificato un quantitativo massimo conferibile all'interno della convenzione e limitato a massimo due attrezzature di massimo 5 mc o più attrezzature più piccole ma comunque entro il limite di 10 mc complessivi e in ogni caso non compattanti. Per le raccolte selettive eccedenti i limiti sopra richiamati, ma comunque attivate fino alla fine del 2019, viene riconosciuto metà del corrispettivo imballaggi per il primo anno, che si riduce al 30% nel secondo anno per azzerarsi definitivamente a partire dal primo maggio 2022.

Al fine di garantire una maggiore qualità del materiale avviato a riciclo e, di conseguenza, una ancora maggiore efficienza complessiva della filiera volta a stimolare un miglioramento della qualità in fase di raccolta e a supportare un corretto comportamento della cittadinanza, vengono decisamente incrementate le analisi merceologiche. Pertanto, sarà opportuno che Comuni e gestori della raccolta pongano particolare attenzione alla qualità attuale della raccolta, eventualmente prevedendo correttivi e strumenti per un maggiore controllo già in questa fase.

Per gli specifici corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera, differenziati per fascia e relativi agli anni 2021 e 2022, si rimanda alla tabella al fondo del presente paragrafo.

Decorrenza: maggio 2020.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3Giy1X0>

### **Allegato Tecnico imballaggi in plastica – ANCI-COREPLA**

Attualmente, l'AT prevede quattro tipi di flusso di conferimento:

- Flusso A: raccolta mono-materiale urbana;
- Flusso B: raccolta mono-materiale congiunta con rifiuti speciali, di tipo industriale o commerciale;
- Flusso C: raccolta mono-materiale urbana finalizzata al conferimento dei soli contenitori per liquidi (CPL);
- Flusso D: raccolta multi-materiale urbana.

L'AT porta come principale novità, ancora in fase di finalizzazione, la possibilità di monitorare in modalità remota l'andamento delle operazioni di prelievo delle frazioni di rifiuto e di cernita dei campioni presi come oggetto di analisi. Inoltre, si introdurrebbe anche la possibilità di individuare il carico da sottoporre ad analisi per il materiale sfuso e le balle da sottoporre ad analisi per il materiale pressato.

Un'altra novità è relativa ai corrispettivi monetari, il cui valore dipende dalla tipologia di flusso degli imballaggi considerata e dalla soglia di accettabilità stabilita in base al quantitativo di frazione estranea riscontrata.

Inoltre, sono previsti anche corrispettivi per prestazioni aggiuntivi: ad esempio, con la pressatura ed il trasporto del rifiuto, si conferiscono 20,97 €/t.

In generale, l'AT in questione risulta in continuità con gli Allegati Tecnici specifici precedenti.

Per gli specifici corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera, differenziati per fascia e relativi agli anni 2021 e 2022, si rimanda alla tabella al fondo del presente paragrafo.

Decorrenza: gennaio 2021.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3WX9n5a>

### **Allegato Tecnico imballaggi in bioplastica compostabile – ANCI-BIOREPACK**

Il recentemente costituito Consorzio di filiera Biorepack rappresenta una novità nell'ambito del panorama europeo, costituendo il primo sistema di responsabilità estesa del produttore specificamente dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione umida urbana. ANCI, CONAI e BIOREPACK, considerata la necessità di sviluppare gli adeguati sistemi di raccolta dei predetti rifiuti di imballaggio assieme all'umido urbano, mettendo a tal fine a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale Conai sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, hanno convenuto la stipulazione nel quadro dell'attuale Accordo Anci-Conai 2020 – 2024, il primo Allegato Tecnico avente come specifico oggetto gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Tale AT definisce, relativamente ai rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'umido urbano e conferiti ad impianti industriali di riciclo organico:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

L'accordo in questione ha stipulato nel dettaglio i seguenti obblighi tra le parti:

- promuovere la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'umido urbano;
- massimizzarne il successivo avvio a riciclo organico;
- favorire la riduzione della presenza all'interno dell'umido urbano di matrici non compostabili che penalizzano, sino ad impedirne, il riciclo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, facendo aumentare i costi di trattamento a carico della collettività.

Per far sì che tali obblighi vengano rispettati, ANCI e i Convenzionati si sono impegnati a farsi promotori dell'accesso agli impianti di riciclo organico, per consentire le necessarie analisi merceologiche funzionali al riconoscimento

dei corrispettivi stabiliti dal suddetto AT. Inoltre Biorepack ha accettato di impegnarsi a promuovere tali analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico.

Il valore dei corrispettivi monetari è legato alla fascia qualitativa del rifiuto conferito, determinato dalla percentuale della frazione di materia non compostabile (MNC).

Per gli specifici corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera, differenziati per fascia e relativi agli anni 2021 e 2022, si rimanda alla tabella al fondo del presente paragrafo.

Decorrenza: retroattivamente da gennaio 2020

Il testo completo del nuovo AT e i relativi allegati sono scaricabili al seguente link: <https://bit.ly/3TDeQLK>

### **Allegato Tecnico imballaggi in vetro – ANCI-COREVE**

Elemento senz'altro positivo del nuovo AT è l'aumento consistente di corrispettivi (fra il 37% e il 39% a seconda delle fasce al 2024 rispetto ai corrispettivi attuali). Vengono confermate tutte le fasce (senza le attuali declinazioni per fasce D ed E), compresa la fascia E, che però nel tempo è fortemente penalizzata con l'obiettivo di renderla assolutamente residuale, facendo crescere la qualità.

Il corrispettivo definito al 2024 viene poi modulato in maniera progressiva negli anni, registrando comunque un 8% o poco più a seconda delle fasce di incremento immediato. È evidente, però, che dei benefici reali saranno apprezzabili solo al miglioramento della qualità della raccolta, che, purtroppo, sul territorio della Città metropolitana di Torino non è sempre eccellente.

Altra novità positiva è quella relativa alla frazione fine (FF). Fino al 15% non vi è alcuna decurtazione del corrispettivo definito per la fascia; mentre se compresa fra il 15% e il 20% in peso, il corrispettivo si riduce del 30%, fra il 20% e il 25% di FF, il corrispettivo si riduce del 60%. Oltre il 25% il materiale è ritirato senza corrispettivo e sono addebitati i costi di trasporto e smaltimento (fissato al massimo in 165 €/ton con possibilità di adeguamento semestrale) della quota eccedente il limite del 25%. Oltre il 60% il materiale è considerato non conforme e non verrà pertanto ritirato.

Sono definite 4 tipologie di convenzionamento:

- A: direttamente dalla raccolta o a seguito di preselezione;
- B: raccolta vetro/metalli;
- C: attivabile solo dai trattatori (titolare di impianto di trattamento);
- D: convenzione PAF (pronto al forno).

Sono cinque invece le fasce qualitative, con i corrispondenti corrispettivi. Solamente la convenzione A accede a tutte le fasce di corrispettivo, mentre per la convenzione B è definito convenzionalmente l'attribuzione della fascia D di corrispettivo (ma devono essere rispettati i parametri). La convenzione PAF è oggetto di contrattazione separata.

Per gli specifici corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera, differenziati per fascia e relativi agli anni 2021 e 2022, si rimanda alla tabella al fondo del presente paragrafo.

Decorrenza: settembre 2020.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3EoYvpo>

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva contenente per ciascuna frazione gestita dai Consorzi di filiera le fasce qualitative congiuntamente ai rispettivi requisiti ed i corrispondenti corrispettivi. I corrispettivi riportati fanno riferimento agli anni 2021 e 2022.

Corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera alle raccolte dei Comuni convenzionati, 2021-2022						
Filiera imballaggi	Consorzio di filiera	Fascia qualitativa		Requisiti	Corrispettivo (€/t)	
					2021	2022
Alluminio	CIAL	Raccolta leggera	Fascia A+	FE < 3%	410,00	419,31
			Fascia A	3% ≤ FE < 6%	396,00	404,99
			Fascia B	6% ≤ FE < 10%	264,00	269,99
			Fascia C	10% ≤ FE < 15%	132,00	135,00
		Raccolta pesante	Fascia A+	FE < 3%	410,00	611,31
			Fascia A	3% ≤ FE < 8%	396,00	536,99
			Fascia B	8% ≤ FE < 13%	264,00	269,99
			Fascia C	13% ≤ FE < 18%	132,00	135,00
Acciaio e banda stagnata	RICREA	Eccellenza		FE ≤ 4%	133,00	135,00
		Fascia 1		4% < FE ≤ 10%	123,00	126,00
		Fascia 2		10% < FE ≤ 16%	96,00	94,00
		Fascia 3		16% < FE ≤ 22%	60,00	60,00
Carta e cartone	COMIECO	Raccolta selettiva	1° fascia	FE ≤ 1,5%	117,00	121,66
			2° fascia	1,5% < FE ≤ 4%	87,75	91,25
			3° fascia	FE > 4%	58,50	60,83
			4° fascia	FE + FMS > 10%	-	-
			4° fascia (cat. A)	FE < 1,5%	46,80	48,66
			4° fascia (cat. B)	1,5% < FE ≤ 4%	29,25	30,42
			4° fascia (cat. C)	4% < FE ≤ 10%	17,55	18,25
			4° fascia (cat. D)	FE > 10%	-	-
		Raccolta congiunta	1° fascia	FE ≤ 3%	49,14	51,10
			2° fascia	3% < FE ≤ 6%	36,86	38,33
			3° fascia	6% < FE ≤ 10%	24,57	25,55
			4° fascia	FE > 10%	-	-

Filiera imballaggi	Consorzio di filiera	Fascia qualitativa	Requisiti	Corrispettivo (€/t)	
				2021	2022
Plastica	COREPLA	Flusso A	FE ≤ 20%	310,57	317,62
			Traccianti ≤ 20%		
		Flusso B	FE ≤ 20%	81,99	83,85
		Flusso C	FE ≤ 10%	403,84	413,01
CPL > 90%					
Flusso D	FE ≤ 22%	302,38	306,86		
Bioplastica compostabile	BIOREPACK	Fascia A	MNC < 5%	127,00	129,41
		Fascia B	5% ≤ MNC < 10%	112,00	114,13
		Fascia C	10% ≤ MNC < 15%	105,00	107,00
		Fascia D	15% ≤ MNC < 20%	63,00	64,20
Vetro	COREVE	Fascia A	FE ≤ 1%	61,00	66,38
			Infusibili ≤ 0,3%		
		Fascia B	FE ≤ 2%	56,10	61,07
			Infusibili ≤ 0,4%		
		Fascia C	FE ≤ 3%	52,50	57,19
Fascia D	FE ≤ 4%	41,10	44,73		
	Infusibili ≤ 0,8%				
Fascia E	FE ≤ 6,5%	9,00	6,20		
Note: FE: Frazione estranea FMS: Frazioni merceologiche similari CPL: Contenitori per liquidi MNC: Materia non compostabile					

## 1.5.2 L'Accordo Ponte ANCI-CORIPET

Il Consorzio Coripet (sistema di EPR costituito tra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET e riciclatori italiani del PET per la produzione di RPET idoneo al diretto contatto alimentare) è stato riconosciuto in via provvisoria e con specifiche prescrizioni dal Ministero della Transizione Ecologica, con Decreto n. 58/2018, come consorzio autorizzato alla gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari, ai sensi dell'art. 221, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006, con il compito di assicurare sul territorio nazionale l'effettivo ritiro di tali rifiuti.

A maggio 2020 è stato sottoscritto fra ANCI e CORIPET un Accordo Ponte che disciplina la prima fase transitoria della raccolta di competenza del nuovo consorzio. L'accordo prevede due modalità di raccolta/conferimento, la prima mediante raccolta "tradizionale" attraverso la quale la quota di competenza Coripet è raccolta unitamente al resto degli imballaggi in plastica e con le medesime modalità e sistemi già attivati dai Comuni; l'altra prevede invece l'intercettazione del flusso di bottiglie in PET mediante l'installazione di cd. "eco-compattatori" (art. 2, lett. d del Decreto di riconoscimento). Per il primo flusso vengono riconosciuti dal Consorzio corrispettivi maggiorati di 6 €/t rispetto a quelli Corepla senza fasce o limiti di conformità o livelli di frazione estranea presente, comprensiva della compensazione dell'impatto degli eco-compattatori eventualmente installati sul territorio comunale, che infatti non prevede alcun corrispettivo.

L'accordo risulta sfumato e lascia diversi punti in sospeso relativamente alla gestione operativa (tempi, modalità, quote, modalità di calcolo delle quote) i cui contenuti in prima applicazione sono stati definiti successivamente nella interlocuzione fra Corepla e Coripet.

L'installazione di eco-compattatori avviene "previo accordo con il Comune" e non tiene conto invece degli enti di governo per la gestione rifiuti, già costituiti ed operanti di molti ambiti. Non è inoltre chiaro cosa si intenda per accordo con il Comune, né quali siano gli strumenti per i Comuni/Enti di governo per poter pianificare l'installazione degli eco-compattatori affinché siano integrati con i pre-esistenti sistemi di raccolta, anche al fine di evitare il mero spostamento dei flussi di bottiglie in PET dalla raccolta tradizionale.

L'accordo prevede una verifica a sei mesi dalla sottoscrizione, finalizzata alla verifica dei dati e del raggiungimento degli obiettivi definiti.

Decorrenza: giugno 2020.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: <https://coripet.it/accordo-anci-coripet/>.

## 1.6 I Protocolli di Intesa, le Convenzioni e i Decreti della Città metropolitana di Torino

### 1.6.1 Protocollo d’Intesa per la verifica di fattibilità di utilizzo di plastica riciclata nei conglomerati bituminosi

La Città metropolitana di Torino insieme al Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture) e alle società ACEA AMBIENTE e BRILLADA Vittorio & C. hanno sottoscritto ad agosto 2022 un Protocollo d’Intesa per la verifica della fattibilità di utilizzo di polimeri riciclati nelle pavimentazioni stradali.

Il progetto consiste in una sperimentazione basata su un’attività sinergica fra la Città metropolitana di Torino e gli altri sottoscrittori dell’Intesa con l’obiettivo di verificare la fattibilità dell’utilizzo di polimeri materia prima seconda derivanti dalla preparazione di frazioni non funzionali al riciclo meccanico della raccolta differenziata di imballaggi in plastica o di scarti pre-consumo, prima di eventualmente predisporre un più articolato progetto di ricerca e dimostrazione su scala reale.

I polimeri plastici vergini sono già utilizzati quali additivi per la realizzazione di conglomerati bituminosi con la finalità di migliorarne le caratteristiche meccaniche e la durabilità. L’utilizzo di polimeri riciclati nelle pavimentazioni stradali andrebbe quindi non solo a ridurre l’utilizzo di materie prime vergini, ma andrebbe anche a trovare uno sbocco per una parte di quelle frazioni plastiche che attualmente non possono essere riciclate.

Infatti, nonostante i numerosi provvedimenti ed azioni messe in campo a livello nazionale e locale, la produzione di rifiuto di plastica risulta particolarmente consistente. A ciò si aggiunge una criticità di filiera: l’attività di selezione della raccolta differenziata degli imballaggi plastici, oltre che del materiale plastico pre-consumo e più in generale di rifiuti plastici anche del circuito commerciale o industriale, produce frazioni di scarto attualmente non utilizzabili per il riciclo meccanico e pertanto avviate pressoché completamente a forme di recupero energetico o a smaltimento.

In aggiunta, questo progetto risulta particolarmente rilevante per il territorio in quanto la Città metropolitana di Torino è responsabile della manutenzione di oltre 2.900 km di strade di competenza e/o proprietà, e ha allo stesso tempo la necessità di verificare soluzioni innovative che possano garantire standard qualitativi e di sicurezza unitamente alla riduzione dell’impatto ambientale e alla sostenibilità economica.

Il 23 novembre 2022 il progetto "Verifica della fattibilità di utilizzo di plastica riciclata quale additivo per conglomerati bituminosi" presentato dalla Città metropolitana di Torino è stato proclamato vincitore del premio "Circular Economy" di Cresco Award, iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione di ANCI e la partnership di aziende avanzate sul fronte della sostenibilità.

Testo Intesa: <https://bit.ly/3EGKpAa>

### 1.6.2 Convenzione per la realizzazione di analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato

Il 18/07/2022 è stata approvata con Determinazione Dirigenziale la Convenzione tra la Città metropolitana di Torino, l’ATO-R, IPLA S.p.A. e alcune Producer Responsibility Organizations (PRO), per la realizzazione di analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato prodotto in alcuni ambiti del territorio metropolitano.

Nel quadro della Cabina di Regia del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito metropolitano torinese (Protocollo di Intesa per la costituzione di una cabina di regia del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito metropolitano torinese, sottoscritto in data 08.09.2021), e in accordo con ATO-R e i CAV del territorio metropolitano, era stata pianificata la realizzazione di una campagna di analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato. L’obiettivo è individuare quali frazioni di rifiuto differenziabile vengono con maggiore frequenza scorrettamente conferite nel “non recuperabile”. Risulta infatti di fondamentale importanza direzionare le frazioni riciclabili verso una corretta gestione, al fine di non sprecare preziose risorse. Ciò si rende necessario, oltre che nell’ottica di un continuo miglioramento, anche per il rispetto degli

obiettivi di RD stabiliti a livello nazionale, purtroppo non ancora raggiunti da una quota consistente di Comuni sul territorio metropolitano. Le analisi, pertanto, si concentreranno prettamente su Comuni di medie e grandi dimensioni la cui raccolta differenziata si colloca, in termini percentuali, al di sotto dell’obiettivo del 65%. Da questa preliminare indagine si è ritenuto di escludere i flussi originati nella Città di Torino, per le dimensioni del territorio da investigare e delle differenti modalità di raccolta che coesistono e quindi in conseguenza del numero di analisi necessarie a rappresentare correttamente i fenomeni, e limitare al momento il campo di analisi al territorio extra capoluogo non recentemente oggetto di analoghe campagne di analisi.

Le analisi realizzate, incrociate con i dati di intercettazione delle frazioni differenziate, consentiranno di definire su quali frazioni è opportuna e necessaria una maggiore azione di sensibilizzazione verso la cittadinanza, con specifiche differenze a seconda dell’ambito territoriale. Più in generale, lo studio consentirà di meglio valutare la composizione del rifiuto totale, oltre che di cogliere elementi qualitativi sui modelli di consumo. In tale quadro si ritiene questa attività utile tanto agli Enti del territorio, quanto alle PRO.

Per la realizzazione delle analisi il soggetto individuato è IPLA S.p.A., società a prevalente partecipazione regionale, che svolge da anni in tutto il territorio regionale e nazionale attività di assistenza tecnica e consulenza nell’ambito dei rifiuti urbani ed assimilati, e, nello specifico, attività inerenti la caratterizzazione merceologica e chimico-fisica dei vari flussi di rifiuti urbani ed assimilati.

Testo Convenzione: <https://bit.ly/3tHMncU>

### **1.6.3 Decreto di adesione alla Campagna “A buon rendere – molto più di un vuoto”**

La Città metropolitana di Torino ha aderito alla campagna “A Buon Rendere – Molto più di un vuoto” con un decreto a firma del Consigliere Delegato all’ambiente Gianfranco Guerrini, atto n. DCRC 33 del 19/04/2022. La campagna nazionale, promossa dall’Associazione Comuni Virtuosi, ha l’obiettivo di ottimizzare la raccolta rifiuti e aumentare la qualità del riciclo,

attraverso l’introduzione di un sistema di raccolta efficiente dei contenitori per bevande monouso fondato sul deposito cauzionale.

Con tale decreto la Città metropolitana di Torino si impegna a:

1. aderire alla campagna “A Buon Rendere – Molto più di un vuoto” promossa dall’Associazione Comuni Virtuosi;
2. sensibilizzare i Comuni, i Consorzi di Area Vasta e gli affidatari del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sui temi della campagna di cui al precedente punto.

In particolare, con la propria adesione l’Ente vuole manifestare il proprio supporto all’introduzione di un sistema di deposito cauzionale su base nazionale. Si considera infatti fondamentale l’introduzione di tale sistema per una maggiore intercettazione dei contenitori per liquidi alimentari monouso (in plastica, vetro, alluminio), contrastando la dispersione degli stessi, legata all’erroneo conferimento nel “non recuperabile” oppure all’abbandono dei rifiuti.

Ad ottobre 2022 sono 7 gli Enti Locali e 22 le organizzazioni aderenti alla campagna, oltre all’Associazione Comuni Virtuosi. Si rimanda al Capitolo 3 del presente rapporto per un approfondimento sulla campagna “A Buon Rendere – Molto più di un vuoto” e sulla partecipazione della Città metropolitana di Torino.

Testo Decreto: <https://bit.ly/3gaUmfy>

Per approfondire e conoscere tutti i dettagli sulla campagna si rimanda al sito ufficiale: <https://www.buonrendere.it/>

#### 1.6.4 Protocollo d’Intesa tra CMTO - ATO-R e i Consorzi di bacino: costituzione di una cabina di regia per il ciclo integrato dei rifiuti

La Città metropolitana di Torino, ATO-R e i Consorzi di bacino – ACEA, CADOS, CCA, CCS, CISA, COVAR 14, BACINO 16 e BACINO 18 – hanno sottoscritto, in data 08/09/2021, una Intesa per la costituzione di una cabina di regia per il ciclo integrato dei rifiuti, quale strumento funzionale ad accompagnare il territorio nella fase transitoria di completa attuazione della L.R. 1/2018 e alla costituzione della Conferenza di ambito territoriale regionale.

Il Protocollo è finalizzato alla realizzazione degli interventi necessari a perseguire l’economicità, l’efficacia, l’efficienza del servizio integrato di gestione dei rifiuti, in un’ottica di economia circolare, per incrementarne i tassi di intercettazione e avvio a riciclo sul territorio metropolitano, riducendo al contempo quelli di smaltimento o la dispersione nell’ambiente dei rifiuti urbani.

Nel Protocollo sono distinte due fasi attuative:

- **Fase 1** – transitoria sino alla costituzione della Conferenza d’ambito territoriale regionale e sua operatività (art. 10 L.R. 1/2018 come modificato dalla L.R. 4/2021). Sono previste le seguenti attività:
  - ricognizione e analisi delle esigenze e delle problematiche del territorio metropolitano relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
  - definizione, in accordo con i Consorzi di Bacino, delle soluzioni per il miglioramento in ottica di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, della capacità di intercettazione delle matrici valorizzabili del rifiuto urbano recuperabile e delle successive fasi di trattamento;
  - definizione, in accordo con i Consorzi di Bacino, delle azioni per la riduzione della produzione dei rifiuti non recuperabili e più in generale della riduzione della produzione dei rifiuti totali;

- definizione, in accordo con i Consorzi di Bacino, degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di legge (nazionali e regionali, e delle modalità di monitoraggio in corso di realizzazione;
  - accompagnamento e supporto alla costituzione dei CAV e della Conferenza di Ambito Regionale.
- **Fase 2** – Completa attuazione della L.R. 1/2018 come modificata dalla L.R. 4/2021, nella quale la *Cabina di Regia* ha funzione di fornire in maniera coordinata il contributo del territorio metropolitano della Città di Torino alle funzioni di Conferenza d’ambito (art. 10 L.R. 1/2018)

Testo Intesa: <https://bit.ly/3G00Jrs>

#### 1.6.5 Il Protocollo d’Intesa tra CMTO, i Consorzi di Bacino e Coripet

L’11 gennaio 2021 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Città metropolitana di Torino, i Consorzi di Bacino e Coripet per condividere le modalità operative per l’installazione di eco-compattatori *bottle-to-bottle* di rifiuti dei contenitori per liquidi alimentari (CPL) in PET di competenza del consorzio autonomo Coripet, prodotti nell’ambito torinese. L’obiettivo è quello di incrementare i tassi di intercettazione e avvio a riciclo dei rifiuti di contenitori per liquidi alimentari in PET sul territorio metropolitano, riducendo al contempo la dispersione degli stessi nell’ambiente. Nello specifico vengono definite per tutto il territorio metropolitano le regole per l’installazione di eco-compattatori Coripet e un piano di monitoraggio volto a verificare che il flusso di bottiglie in PET intercettate mediante tali macchinari non coincida con una analoga diminuzione del flusso di raccolta tradizionale. Infatti, nel caso in cui si dovesse verificare una diminuzione apprezzabile delle bottiglie in PET monouso intercettate mediante la raccolta “tradizionale” a favore della modalità mediante eco-compattatori, Coripet si impegna a



rivedere nel territorio oggetto di riduzione il piano di installazioni degli eco-compattatori.

A seguito di un primo monitoraggio sono state rilevate le quantità di contenitori per liquidi alimentari in PET raccolte attraverso tale modalità; i dati sono riportati al paragrafo 2.5.3 del presente rapporto nella sezione relativa alla frazione plastica.

Testo Intesa: <https://bit.ly/32KpVG7>